

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1415)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 5 dicembre 1973
(V. Stampato n. 1983)

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
(MEDICI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**
(VALSECCHI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 dicembre 1973

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Finlandia per le reciproche esenzioni fiscali e doganali a favore degli istituti culturali, concluso a Helsinki il 21 maggio 1971

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Finlandia per le reciproche esenzioni fiscali e doganali a favore degli istituti culturali, concluso a Helsinki il 21 maggio 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 4 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

ACCORDO**fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Finlandia per le reciproche esenzioni fiscali e doganali a favore degli Istituti Culturali**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Finlandia;

Desiderosi di promuovere lo sviluppo degli Istituti Culturali italiani in Finlandia e lo sviluppo degli Istituti Culturali finlandesi in Italia;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

1. Gli Istituti Culturali di uno Stato contraente, situati nel territorio dell'altro Stato contraente, saranno esentati, a condizione di reciprocità, dai seguenti tributi, inclusi quelli di spettanza delle autorità locali:

a) qualsiasi imposta, tassa o diritto afferente al trasferimento di terreni e fabbricati, o parti di fabbricati o partecipazioni, nonché al materiale impiegato nella costruzione di fabbricati destinati ad un Istituto Culturale;

b) imposta sul patrimonio gravante sui terreni e sui fabbricati o parti di fabbricati o partecipazioni ed imposta sui redditi derivanti dai suddetti beni.

2. Le esenzioni concesse ai sensi dei punti *1-a)* e *1-b)* del presente articolo si applicheranno solo se i beni soggetti ad imposte, tasse o diritti sono di proprietà degli Istituti Culturali di uno Stato contraente.

3. Il termine « partecipazioni » di cui ai punti *a)* e *b)* del paragrafo 1 del presente articolo designa i diritti in una società di capitali o di persone che abbia come scopo essenziale il possesso e la gestione di terreni o fabbricati.

ARTICOLO 2.

1. Gli Istituti Culturali di uno Stato contraente, situati nel territorio dell'altro Stato contraente, saranno esentati, a condizione di reciprocità, dal pagamento dei dazi doganali e da ogni altra tassa o diritto percepibile all'importazione degli oggetti di arredamento e del materiale didattico, culturale e scientifico necessari al funzionamento degli Istituti stessi.

2. A meno che non siano stati pagati i dazi e gli altri diritti dovuti all'importazione, i beni importati in conformità al paragrafo 1) di questo articolo non possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito se non col consenso e secondo le condizioni e formalità stabilite dalle competenti autorità.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARTICOLO 3.

Le esenzioni menzionate nei precedenti articoli saranno limitate ai terreni, fabbricati e beni utilizzati per l'uso ufficiale ed esclusivo degli Istituti Culturali, nonché alle partecipazioni come definite nel paragrafo 3 dell'articolo 1.

Dette esenzioni non comprendono gli oneri a titolo di corrispettivo per servizi resi.

ARTICOLO 4.

Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui i Governi degli Stati contraenti si saranno scambiati i rispettivi strumenti di ratifica.

Le esenzioni previste dall'articolo 1, punto 1-a) — limitatamente alle donazioni e lasciti — e punto 1-b) avranno effetto a partire dal 1° gennaio 1974.

Fatto in duplice esemplare a Helsinki, il 21 maggio 1971 nelle lingue italiana, finlandese ed inglese, avendo tutti i testi uguale valore e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.

*Per il Governo della
Repubblica Italiana*

ALDO MORO

*Per il Governo della
Repubblica di Finlandia*

VAINO LESKINEN

AGREEMENT

between the Republic of Italy and the Republic of Finland on the reciprocal exemption of Cultural Institutes from taxes and other duties

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Finland;

Desirous of promoting the development of the Italian Cultural Institutes in Finland and the development of the Finnish Cultural Institutes in Italy;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1.

1. A Cultural Institute of a Contracting State, situated in the territory of the other Contracting State, shall, by virtue of reciprocity, be exempt from the following taxes, including taxes to local authorities:

a) All taxes connected with the transfer of immovable property, a building, one or several parts of a building or shares, or of building material for the purpose of construction of a building or buildings for a Cultural Institute;

b) Capital tax levied on immovable property, a building, one or several parts of a building or shares, and income tax levied on income from such property.

2. The exemptions granted under sub-paragraphs 1 *a)* and 1 *b)* of this Article shall apply insofar as the property on which the taxes are levied is owned by a Cultural Institute of a Contracting State.

3. The term « shares » mentioned under sub-paragraphs *a)* and *b)* of paragraph 1 of this Article means rights in a company or a partnership, the essential purpose of which is to own and administer immovable property or buildings.

ARTICLE 2.

1. A Cultural Institute of a Contracting State, situated in the territory of the other Contracting State, shall, by virtue of reciprocity, be exempt from customs duties and other taxes and charges levied in connection with importation of furniture or teaching, cultural and scientific material, necessary for the functioning of the Institute.

2. Goods, imported in accordance with paragraph 1 of this Article, may not, unless the relevant taxes and customs duties are paid, be transferred against payment or gratuitously, without authorisation and compliance with the terms and conditions prescribed by the competent authorities.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARTICLE 3.

The exemptions mentioned in the preceding Articles shall cover only such immovable property, buildings and goods as are meant for the official and exclusive use of the Cultural Institutes as well as the shares mentioned in paragraph 3 of Article 1. They shall not include charges which are in payment for services rendered.

ARTICLE 4.

This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date on which the Governments of the Contracting States have exchanged the instruments of ratification.

Exemptions granted under Article 1, sub-paragraph 1 *a*) – insofar as donations and bequests are concerned – and sub-paragraph 1 *b*), shall be effective beginning on 1st January, 1971.

Done in duplicate at Helsinki the 21st day of May, 1971, in the Italian, Finnish and English languages, all texts being equally authoritative, except in the case of doubt, when the English text shall prevail.

*For the Government of the
Republic of Italy*

ALDO MORO

*For the Government of the
Republic of Finland*

VAINO LESKINEN